



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 3

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SUL FENOMENO DELLA
MANIPOLAZIONE MENTALE DEI SOGGETTI DEBOLI,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FENOMENO
DELLE COSIDDETTE «SETTE»

268^a seduta: martedì 8 novembre 2011

Presidenza del vice presidente CENTARO

I N D I C E**Audizione di esperti in materia**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>		DE MINICIS	Pag. 3, 7
CASSON (PD)	6, 7, 10 e <i>passim</i>		PAGLIARO	7, 11, 12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Antonio Pagliaro, professore emerito di diritto penale dell'Università di Palermo e, per l'Unione Camere penali italiane, un componente della giunta Francesco De Minicis.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti in materia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette «sette», sospesa nella seduta del 27 settembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l'audizione di esperti in materia, nello specifico il professor Pagliaro e l'avvocato De Minicis, che ringrazio per avere accolto il nostro invito.

Prego i nostri ospiti di svolgere le loro considerazioni con particolare riferimento al disegno di legge n. 569, per quanto attiene sia al suo impianto, sia ad eventuali modifiche che si ritiene di dover suggerire. Sarebbe anche interessante ascoltare le loro osservazioni derivanti da una eventuale conoscenza diretta o indiretta del fenomeno. Prego infine i nostri ospiti di rispondere alle eventuali domande che i colleghi riterranno di porre, invitandoli per ragioni di tempo, a contenere i propri interventi.

DE MINICIS. Ringrazio la Commissione dell'opportunità che viene offerta ancora una volta all'Unione Camere penali di esprimere un proprio parere su iniziative legislative, in molti casi su materie processuali, e in questo specifico caso su una tematica sostanziale e sicuramente di grande rilievo.

A noi sembra che la finalità che ha spinto i proponenti a presentare il disegno di legge n. 569 sia senz'altro di estrema importanza perché il valore della identità personale e dell'integrità psichica è sicuramente costituzionalmente rilevante e meritevole di ogni attenzione e possibile protezione. Tra l'altro, è noto che iniziative di legge in questa direzione, con

diverse formulazioni, sono state ricorrenti da che la Corte costituzionale sgombrò il campo con la sentenza in materia di plagio.

L'esigenza di intervenire su questa problematica si è fatta poi forse anche più pressante negli anni. Da un lato, infatti, il fenomeno delle cosiddette sette o culti distruttivi è vistosamente aumentato anche nel nostro Paese, come abbiamo potuto verificare in più circostanze; dall'altro, si ritiene, dal punto di vista della scienza medica e psichiatrica, di avere raggiunto un grado maggiore di consenso rispetto a concetti come la manipolazione mentale o il fuorviamento subdolo della identità personale, tant'è che nel manuale base della psichiatria DSM-4 (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) è configurato anche questo tipo di disturbo.

Queste sono le considerazioni che senz'altro condivisibilmente hanno mosso i proponenti a formulare il già citato disegno di legge.

Tuttavia, pur comprendendo perfettamente queste esigenze, a nostro avviso gli ostacoli che la Corte costituzionale rilevò nella sua sentenza in materia di plagio restano insormontabili rispetto alla possibilità di disegnare con sufficiente determinatezza e tassatività una fattispecie che colpisca queste condotte che sono troppo spesso ancora inafferrabili ed incapaci di essere poste in modo chiaramente discriminato rispetto alla persuasione, alla suggestione che non può limitarsi più di tanto, pena la palese violazione dell'articolo 21 della Costituzione. Comunque, guardando al panorama non solo dei movimenti religiosi ma anche di quelli ideologici, politici e quant'altro, è spesso difficile trovare un netto discrimine fra persuasione lecita e suggestione criminosa, e questo mi pare sia stato già rilevato da autorevoli psichiatri e psicologi auditi precedentemente da questa Commissione, come il dottor Introvigne e la dottoressa Di Marzio. Tra l'altro, il rischio immanente per una iniziativa di questo genere, richiamato anche dai già citati autorevoli studiosi, sarebbe quello di non cogliere la differenza fra sette o movimenti volti alla pratica di culti distruttivi e adepti di religioni maggioritarie, anche valorizzanti ed importanti per la nostra comunità come la stessa religione cattolica; mi riferisco, ad esempio, ad alcuni movimenti interni al culto cattolico, a certe scelte monastiche, agli stessi neocatecumenali, il cui inserimento in alcune liste del Parlamento europeo relative alle sette ha spesso suscitato le loro ferme proteste.

Come già segnalato dal dottor Introvigne, diventa difficile motivare una differenza ontologica tra il comportamento di coloro che seguono l'esperienza di Madre Teresa di Calcutta ed altri che praticano culti che ci appaiono particolarmente bizzarri. Questo è un primo profilo della questione che tenevo a segnalare.

L'altro profilo ha invece natura squisitamente tecnica.

Premesso che per quanto si possa formulare una norma con attenzione, vi è sempre il rischio che permangano lacune, tengo a sottolineare che nel caso del disegno di legge in questione, ad esempio, non è neanche previsto il dolo specifico o la finalità di compiere atti in proprio pregiudizio, fattispecie invece contemplate nel «Progetto Pagliaro». Anche sotto questo profilo la norma ci sembra carente, ma il nostro discorso è più ra-

dicale. Siamo infatti dell'avviso che la tutela penale di attività lesive possa e debba essere affidata alla legislazione penale ordinaria; ad esempio, la relazione al disegno di legge ci parla di episodi di cronaca noti che sono però sfociati in atti delittuosi tipici (omicidio e quant'altro). Il fenomeno si estende se si considera il rischio dell'indottrinamento di *kamikaze* o di terroristi. Si tratta sicuramente di un problema globale, ma ritengo che l'articolo 270-*quinquies* del codice penale e le norme ad esso correlate siano in questi casi più che adeguati per fronteggiare e reprimere il fenomeno; allo stesso modo, se si parla di induzione all'uso di droga, esiste una legislazione in materia di stupefacenti che di tutto può essere tacciata tranne che di non essere rigorosa.

Siamo quindi convinti che queste debbano essere le risposte e che, per quanto pregevoli siano gli sforzi che si possono compiere, siano inappaganti i criteri che si possono rinvenire per dare tassatività ad una fattispecie di questo tipo. In ogni caso, ripeto, occorrerebbe quanto meno una esplicita previsione di dolo specifico.

Sotto questo profilo, mi sono richiamato, come contributo per affrontare la materia, ad un vecchio lavoro del 1990 del professor Flora pubblicato sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale nel quale veniva avanzata una proposta che credo possa essere ancora meritevole d'interesse e di approfondimento, quella cioè di organizzare una disciplina modellata sul tipo civilistico dell'interdizione e dell'inabilitazione, prevedendo quindi un'iniziativa del pubblico ministero che investa però il tribunale civile allorché vi siano situazioni di patente intrusione, violenta, continua e indebita, nella sfera mentale o di attentato all'integrità psichica o, comunque, di manipolazione mentale. In questo caso vi potrebbe essere l'intervento del tribunale civile analogo a quello che è previsto in materia di interdizione e inabilitazione e quant'altro e, semmai, potrebbe essere sanzionata penalmente l'inosservanza del provvedimento inibitorio che il tribunale civile potrebbe emanare e con il quale, ad esempio, si può impedire che una certa persona venga contattata; a quel punto, si potrebbe prevedere un meccanismo, come quello stabilito dall'articolo 388 del codice penale, per sanzionare penalmente l'eventuale inosservanza.

Questo ci sembra un percorso praticabile, oltre a quelli suggeriti dal Parlamento europeo e da organismi sopranazionali relativi a forme di comunicazione finalizzate a mantenere desta l'attenzione sul rischio che in particolare i giovani corrono nell'avvicinarsi a certi ambienti. Sotto questo profilo risulta importante l'attività di educazione, prevenzione e comunicazione e, eventualmente, di tutela civile.

Non ci sembra che i valori, pur rilevanti, che ci si ripropone di tutelare con queste iniziative legislative, siano tali da controbilanciare efficacemente i rischi di una norma che non potrebbe mai acquisire sufficiente tassatività e certezza. Al contrario, essa rischierebbe di essere anche controproducente, colpendo comportamenti che la maggiore parte dei consociati ritiene non solo leciti, ma meritevoli di tutela.

CASSON (PD). Condivido le perplessità rappresentate dall'Unione Camere penali relativamente alla proposizione o riproposizione di una fattispecie di questo tipo. Occorre infatti considerare che la sentenza della Corte costituzionale del 1981 è stata estremamente chiara e mi pare non lasci adito ad ulteriori interpretazioni; d'altra parte, come segnalato dall'avvocato De Minicis, il nostro ordinamento prevede già norme incriminatrici specifiche che andrebbero a tutelare le varie situazioni che si possono presentare.

Pertanto, piuttosto che affrontare la questione da un punto di vista civilistico solo perché ci poniamo in un'altra ottica, sarebbe a mio avviso preferibile esaminare anzitutto la proposta avanzata nell'ambito del disegno di legge n. 569 per verificare se sia opportuno proseguire sulla strada indicata, oppure interrompere il percorso, ovvero proporre integrazioni. Infatti, se si affrontano le diverse fattispecie, si potrà verificare come i singoli casi possano rientrare nelle previsioni di cui agli articoli 640 del codice penale (truffa), 643 (che prevede e punisce la circonvenzione di incapace) o, per i casi più gravi, nei reati previsti dagli articoli dal 270-bis al 270-quinquies.

Entrando nel merito, l'attuale proposta di legge, così come impostata, prevede un reato di pericolo estremamente generico, il che determina pericolosi spazi di interpretazione da parte del giudice, posto che in tale reato si possono ricomprendere un insieme di fattispecie, inoltre, si fa menzione di un'attività di gruppo associativa, ma non vengono ipotizzate alcune aggravanti.

Ciò detto, qualora si decidesse di proseguire sulla strada tracciata dalla normativa in esame- eventualità che personalmente non auspico – chiedo al nostro ospite se ritenga possibile individuare con una formulazione diversa e più specifica della fattispecie – tale da ovviare ai dubbi di costituzionalità sotto il profilo della determinatezza – quei mezzi materiali o psicologici in grado di generare suggestione? In particolare, si reputa possibile estrinsecare in termini più specifici il concetto di stato di soggezione?

Dal punto di vista normativo-penale ci si considera coperti quanto a fatti e comportamenti di questo tipo o si ritiene che ci sia un vuoto che può essere integrato con la norma in esame?

PRESIDENTE. La lettura della originaria formulazione dell'articolo 603 del codice penale faceva presagire la declaratoria di incostituzionalità della norma, secondo la quale chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, viene punito. Sotto questo profilo, la fattispecie al nostro esame è già più specifica. In tal senso, riprendendo la domanda posta dal collega Casson, chiedo anch'io al nostro ospite se ritiene possibile suggerire una più puntuale e tassativa individuazione delle condotte sanzionate.

Relativamente alla proposta di ricorso all'istituto civilistico della interdizione/inabilitazione, sono dell'avviso che essa penalizzi eccessivamente la vittima, senza sanzionare i responsabili dei comportamenti mani-

polativi. Aggiungo anche, come valutazione a titolo personale, che la filosofia sui massimi sistemi è bella ma, che ricordi, le suore che facevano parte del gruppo guidato da Madre Teresa di Calcutta non entravano in un *club*, dalla cui uscita derivavano sanzioni fisiche, ma in un'associazione che si preoccupava del bene degli ultimi della terra!

CASSON (*PD*). Con questa norma, però, qualcuno potrebbe far rientrare nella previsione anche le suore di Madre Teresa di Calcutta!

PRESIDENTE. Queste sono sostanzialmente le considerazioni su cui vorrei aprire un confronto con lei, avvocato De Minicis.

DE MINICIS. Noi non riusciamo ad individuare una terminologia che riesca a garantire tassatività. Dubbi di incostituzionalità si porrebbero anche qualora si volesse introdurre una norma analoga a quella contemplata dall'ordinamento francese nel 2001, che prevede un dolo specifico e che, tuttavia, stando a quello che si pubblica rispetto all'esperienza francese dell'ultimo decennio, pare non aver avuto un gran successo, proprio perché scarsamente applicata. Non abbiamo notizie circa casi eclatanti di errori giudiziari di persecuzione avvenuti attraverso questa norma, perlomeno non ci risultano, mentre ci risulta un *flop* dal punto di vista della efficacia della stessa. Per tali ragioni, reputiamo preferibile abbandonare il ricorso a questa forma di tutela.

Il senatore Casson faceva notare come gran parte delle condotte che si intendono colpire siano già contemplate in norme specifiche del codice penale – l'esperienza ce lo dimostra – a volte con previsioni sanzionatorie addirittura più gravi, nonché possibilità, anche al livello di indagine e di fluidità processuali, maggiori rispetto a tutto quello che comporterebbe un accertamento di questo tipo.

I proponenti si riferiscono alla necessità di demandare molto alla perizia psichiatrica già nella fase delle indagini preliminari. Anche questo aspetto secondo noi espone a rischi perché, come dicevo, se è vero, com'è vero, che c'è stato un percorso evolutivo della scienza psichiatrica rispetto a 20 anni fa, non si può tuttavia affermare di aver raggiunto quel grado di univocità tale da permettere l'applicazione del diritto penale. Siamo pertanto del parere che occorra abbandonare questa norma che pone assolutamente più rischi che vantaggi.

PAGLIARO. Signor Presidente, il punto di vista da cui muove il mio intervento è quello di un penalista; mi soffermerò quindi sui problemi giuridici, partendo dalla dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie di plagio, la quale si fondava, ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione, sulla eccessiva indeterminatezza della fattispecie. Occorre però considerare un'altra tesi manifestatasi in tale ambito e sollevata dal giudice *a quo*; Tale tesi si basava sulla strana affermazione che la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, incontra un limite nell'interesse dell'integrità psichica della persona solo in

quanto si concretizzi in un mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode.

In realtà, a mio parere, qui sorge un problema di bilanciamento, ma esso non attiene al confronto tra mezzo impiegato (che non è un bene giuridico e quindi non può bilanciarsi con un altro bene giuridico) e bene personale, ma riguarda un possibile conflitto tra due beni costituzionalmente rilevanti, cioè tra il «diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero» (articolo 21 della Costituzione) e il «diritto alla libertà personale», che è inviolabile *ex* articolo 13 della Costituzione ed è compreso tra i «diritti inviolabili dell'uomo» (articolo 1 della Costituzione). Comunque, poiché la Corte costituzionale ha dichiarato questa seconda questione assorbita nella prima ovvero quella di cui all'articolo 25 della Costituzione, possiamo astenerci dal soffermarci oltre.

Dando uno sguardo sommario alle tesi prospettate nella dottrina penalistica, una premessa può essere utile. È singolare che nella composizione della Corte costituzionale che decise la sentenza n. 96 del 1981 non fosse rappresentato nessun penalista. Ma, andando direttamente all'esame della dottrina, ci si accorge che i tre penalisti, tutti illustri studiosi, cioè Giovanni Maria Flick (che in tempi più recenti è stato pure giudice costituzionale), Giuseppe Zuccalà e Franco Coppi, i quali hanno scritto le tre maggiori opere esistenti nella dottrina penalistica italiana sul delitto di plagio (rispettivamente: l'ampio volume «La tutela penale della personalità nel delitto di plagio», il documentatissimo scritto «Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà», e la ricca voce «*Plagio*» dell'Enciclopedia del diritto) si sono pronunciati tutti in favore della legittimità costituzionale della incriminazione per reato di plagio.

In particolare, Giovanni Maria Flick, in una fase precedente alla sentenza della Corte costituzionale, rispondendo alle critiche di chi voleva abolita la incriminazione in discorso osservava che la fattispecie di cui all'articolo 603 del codice penale non poteva essere ritenuta troppo indeterminata, perché era comunque possibile «una precisa ed esauriente ricostruzione del totale stato di soggezione che rappresenta l'evento del plagio». A sua volta Giuseppe Zuccalà notava che la fattispecie del plagio, se adeguatamente delineata, rispondeva «alle più essenziali esigenze di ogni ordinamento che voglia adeguatamente tutelare la libertà della persona umana». Franco Coppi, in uno scritto assai analitico posteriore alla dichiarazione di incostituzionalità, rilevava che il disposto normativo in realtà non soffriva di «insuperabile vaghezza», tanto che dottrina e giurisprudenza erano concordi «nel ritenere che il reato si sarebbe consumato quando un individuo fosse riuscito ad imporre il proprio potere sopra un'altra persona, privandola di tutte o quasi le sue libertà fondamentali e, per questo tramite, avvilendola nella sua personale dignità».

Vi è poi un altro punto da considerare: dopo il venire meno della incriminazione del plagio, il diritto vivente ha reagito, cercando di trovarne un surrogato nei casi in cui la coscienza dei giudici e la comunità intera avvertivano l'esigenza etica di punire fatti che prima potevano essere riportati sotto quella fattispecie. Ebbene, la giurisprudenza ha finito con

l'assimilare alla fattispecie di circonvenzione di incapaci (articolo 643 del codice penale) fatti che, nella sostanza, rispondevano alle caratteristiche del plagio. Un problema di tutela penale delle vittime dunque esiste tuttora; ma allora, per la certezza del diritto e per il rispetto delle prerogative del legislatore, è meglio affrontarlo direttamente, e non con adattamenti più o meno artificiosi.

Tra l'altro, la fattispecie della circonvenzione di incapaci contiene due limiti insormontabili, che talvolta la rendono inadatta al nuovo compito di supplenza. Il primo limite deriva dal fatto che lo stato di infermità o deficienza psichica deve preesistere alla condotta delittuosa (e non essere cagionato, quindi, proprio da tale condotta). Il secondo limite sta nel requisito che la persona debole sia stata indotta a compiere specificamente «un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso». Allora, se lo stato di infermità o deficienza psichica è cagionato proprio dalla condotta del reo, sarà applicabile magari un'altra fattispecie (forse quella delle lesioni personali; ma siamo sicuri che nella condotta del manipolatore di coscienze sia sempre presente un dolo di lesioni? O piuttosto non vi sarà spesso il convincimento di operare per il bene spirituale o materiale della vittima?), ma non quella della circonvenzione di incapaci. Ebbene, queste due limitazioni tendono a ostacolare la «surrogazione» della incriminazione di plagio da parte della fattispecie di circonvenzione di incapaci.

Allora, che fare? Si può ripristinare la incriminazione del plagio, magari ridefinendola come «manipolazione mentale» o «manipolazione psicologica»? Certo, ciò non può avvenire nella forma originaria, affetta – anche a mio parere – da grave indeterminatezza della fattispecie.

Un passo innanzi di notevole rilievo è stato compiuto dalla commissione ministeriale che formulò il progetto 1992, detto anche «Progetto Pagliaro». Ricordo che tale commissione ministeriale fu nominata da quel grande maestro di vita e di diritto che era Giuliano Vassalli, nel periodo in cui egli era Ministro di grazia e giustizia. Era composta, oltre che da me che la presiedevo, anche da Franco Bricola, Ferrando Mantovani, Angelo Raffaele Latagliata, Tullio Padovani, Antonio Fiorella. La commissione formulò il progetto di un intero codice penale, il primo e unico del dopoguerra, mentre le successive commissioni ministeriali, nominate da altri Ministri, si limitarono alla sola parte generale del codice. Tale progetto non fu portato dinanzi al Parlamento solo perché, prima che la nostra commissione terminasse i lavori, il professor Vassalli aveva lasciato la carica di Ministro di grazia e giustizia per ascendere alla Corte costituzionale. Il successivo Ministro, l'onorevole Claudio Martelli, non ebbe infatti alcun interesse politico a portare innanzi una riforma così importante.

Tornando al nostro tema, il nostro progetto prevedeva, come delitto contro la integrità psichica, il plagio, «consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica». E nella relazione si specificava che il reato era «ripristinato per rispondere

all'esigenza, sottolineata anche dalle scienze psicologiche, di reprimere le crescenti forme di menticidio, e che, per cercare di evitare gli inconvenienti della vecchia formulazione (genericità, per il suo contenuto vago e indeterminato, o meglio inapplicabilità, richiedendo il macroevento pressoché impossibile della 'totale soggezione')», lo si era «incentrato sul mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio».

Così la fattispecie suggerita era costruita intorno al mezzo e sulla sua idoneità a compromettere la integrità del soggetto ed era arricchita dal dolo specifico della finalità di vantaggio.

Questa proposta del 1992, pur rappresentando un notevole passo innanzi rispetto alla previsione del codice Rocco, tuttavia probabilmente non riesce ancora a soddisfare tutte le esigenze poste dalla Corte costituzionale e, soprattutto, quelle di accettabile determinatezza della fattispecie.

Un rilevante progresso è stato ottenuto nella XIV legislatura con il disegno di legge n. 800, d'iniziativa dei senatori Meduri ed altri, nel quale la condotta tipica del delitto di plagio, indicato ora come «manipolazione psicologica», è stata accuratamente descritta.

Ancora più precisa ed accettabile mi sembra la fattispecie di manipolazione mentale proposta nell'attuale XVI legislatura con il disegno di legge n. 569 dei senatori Caruso ed altri. Poiché tale testo è ben noto ai componenti di questa Commissione mi astengo dal ricordarne i particolari. Potrei solo suggerire una modifica tendente ad accrescere ulteriormente il già alto livello di tipizzazione della condotta incriminata, in modo da spostare ancora più l'accento dalla incriminazione di un pericolo alla incriminazione di un danno, cioè alla incriminazione di un fatto che sia già lesivo di un bene giuridico. Secondo questa linea la dizione che la condotta tipica consista nel fatto di chi «pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o limitare grandemente la libertà di autodeterminazione» potrebbe essere opportunamente sostituita con la descrizione del fatto di chi «pone taluno in uno stato di soggezione continuativa che escluda o limiti grandemente la libertà di autodeterminazione». Quindi, non si tratta più di un pericolo ma di un danno: il fatto, cioè, che si verifichi l'esclusione o la limitazione grande della libertà di autodeterminazione.

CASSON (PD). Ringrazio il professor Pagliaro per l'intervento e per l'*excursus* estremamente interessante che ci ha voluto illustrare, nel quale un po' ha anticipato la domanda che avrei voluto formulare e che si ricollega in parte a quanto ascoltato dall'avvocato De Minicis.

Condivido l'impianto della sentenza del 1981 della Corte costituzionale che, nel dichiarare la incostituzionalità dell'articolo 603 del codice penale, si soffermava sulla indeterminatezza della fattispecie. E proprio sotto il profilo della indeterminatezza rilevo che la proposta che ci viene presentata oggi è per certi versi ancora più indeterminata rispetto alla norma incriminatrice di cui all'articolo 603 del codice penale originario. Infatti, se quella norma in origine faceva riferimento alla riduzione della

persona in totale stato di soggezione, il fatto di attenuare la portata dell'indicazione «totale stato di soggezione» sostituendola con le parole «stato di soggezione continuativa tale da escludere o limitare» offre ancora più spazio all'interprete al quale si dà la possibilità di valutare in termini più ampi e, quindi, in maniera anche più indeterminata. Non so poi se un peccato sia in grado – e fino a che punto lo sarebbe – di effettuare tale interpretazione.

La mia richiesta di prevedere indicazioni più specifiche trova innanzitutto una risposta interessante nel passaggio dalla incriminazione di un pericolo alla incriminazione di un danno, cioè di un fatto lesivo, e credo che questo sia un aspetto fondamentale perché consente di determinare meglio la fattispecie evitando di mantenere una vaghezza nella indicazione che risulterebbe estremamente pericolosa.

Il professor Pagliaro ha fatto giustamente riferimento alla circonvenzione di incapaci con i limiti della fattispecie. Ricordo, però, che la Commissione ha affrontato, anche nel corso delle precedenti audizioni, i casi dei *kamikaze* e delle sette. A suo modo di vedere, tutti questi casi sarebbero scoperti nelle previsioni punitive del codice penale così come attualmente vigente o rientrerebbero nell'articolo 640, nella fattispecie delle lesioni colpose, nelle lesioni dolose, nella circonvenzione di incapaci, nei reati associativi così come disciplinati attualmente?

Noi abbiamo davvero bisogno di questa norma? I rischi che una norma del genere procurerebbe non sarebbero maggiori dei vantaggi, considerato che si dà pericolosamente spazio all'interprete?

PAGLIARO. Questo rischio si corre comunque e si corre forse ancora di più in assenza di una fattispecie che incrimini specificamente il plagio. Il giudice, trovandosi davanti ad una situazione in cui avverte che c'è qualcosa di estremamente distorto, qualcuno che cerca di manipolare le coscienze degli altri, si trova a doversi appigliare ad un articolo o ad un altro magari non del tutto adeguato alla situazione concreta su cui è chiamato a giudicare.

È senza dubbio vero – il senatore Casson ha ragione – che stante la norma proposta vi è il rischio di incorrere in qualche problema di elasticità, ma forse nell'applicazione del diritto l'elasticità sarebbe ancora maggiore in assenza della norma.

Inoltre, mi sembra che non sussista un grosso pericolo per la libertà del cittadino se si considera quante volte è stata applicata nel passato la fattispecie di plagio e se si pensa a quante volte potrebbe essere applicata una fattispecie come quella da noi proposta nella modifica del testo che si impennerebbe su un danno che si è verificato.

CASSON (PD). È oggettivamente diversa la sua proposta.

PAGLIARO. La fattispecie in oggetto troverebbe nel danno che deve essersi verificato un limite di applicazione, intanto sotto il profilo strutturale, tale da dissuadere i giudici a farne un uso esagerato. Inoltre, dal

punto di vista effettuale, della pratica, della vita del diritto, sarebbe applicata in tempi e in modi così rari che francamente non vedo danno per la libertà del cittadino.

Naturalmente, poi, nel nostro campo tutto rimane opinabile. Forse il punto di vista del penalista è un po' diverso da quello degli altri studiosi, soprattutto delle scienze psichiatriche o psicologiche. Come ho già indicato nella mia breve relazione, i tre grossi penalisti che nel passato si sono occupati dell'argomento si sono dichiarati a favore del mantenimento di questa fattispecie.

CASSON (PD). Una previsione normativa come quella proposta nel disegno di legge o come quella illustrata da lei oggi si potrebbe applicare al caso delle sette, esempio concreto che sempre emerge nel dibattito? Simili vicende sono diffuse nel territorio e a volte generano anche allarme sociale, in un senso o nell'altro, all'interno o all'esterno della setta. Questa previsione normativa rappresenta quindi uno strumento adeguato per intervenire, oppure presenta dei pericoli? Il comportamento dei *kamikaze*, ad esempio, a mio modo di vedere è ampiamente coperto dalla normativa in materia di antiterrorismo e dall'articolo 270-*bis* del codice penale; allo stesso modo, il codice copre anche la truffa ed i reati contro il patrimonio, così come copre le lesioni. Una situazione che forse – e sottolineo forse – potrebbe essere scoperta è quella riguardante le sette, quando non intervengono elementi di carattere economico. Sarebbe quindi adeguata una simile norma a situazioni di questo tipo o contribuirebbe a creare ulteriori problemi?

PAGLIARO. Non credo che creerebbe maggiori problemi. Soprattutto se si aggiungesse a questa fattispecie, come tra l'altro mi sembra sia stato proposto, la previsione del dolo specifico, al fine di garantire una più circoscritta applicazione della norma. Tuttavia, anche in questo caso, si rimarrebbe sempre nell'ambito di uno o due casi di applicazione ogni 10 anni.

Il problema è la testa del giudice, che non sempre ragiona bene, e quando non ragiona bene qualsiasi norma funziona male. Se la testa del giudice funziona bene anche una norma incompleta può risultare efficace.

PRESIDENTE. Ringrazio gli intervenuti per il contributo, interessantissimo, che hanno fornito ai nostri lavori. Ovviamente la Commissione gradirà qualsiasi integrazione a quanto già esposto, magari frutto di una più ampia e meditata riflessione, i nostri ospiti ritenessero opportuno farle pervenire.

Dichiaro, pertanto, conclusa l'odierna audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.